



CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Antonina Marascia

Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo

In sostituzione del Responsabile 3^a Direzione "Servizi al cittadino"

N. 115 del 27/07/2020

Oggetto: Esecuzione della sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1046/20 del 22/05/20 (nonché delle ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 1345/19, 159/20 e 775/20 e dell'Ordinanza del Tribunale di Marsala resa l'11 gennaio 2019 sul ricorso R.G. 1855/18).

<i>n. ord.</i>	<i>Uffici destinatari</i>	<i>Data trasmissione</i>	<i>Firma ricevuta</i>
1	Sindaco		
2	Segretario Generale		
3	Direzione III Servizi al Cittadino		
4	Direzione IV Servizi Demografici		
5	Direzione VIII Programmazione...		
6	Staff Avvocatura Comunale		
7	Albo Pretorio on line		

Il Commissario ad Acta

Il segretario generale

F.to (Marascia)

Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €	
Imp. Precedente €	
Imp. Attuale €	
Disp. Residua €	
IL RESPONSABILE	

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Antonina Marascia, Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo

Ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e dell'art. 5 della L. R. 10/91 nonché delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO:

- Che il sig. OMISSIS, in proprio e n.q. di genitore ed esercente la potestà sul figlio minore OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Impiduglia, ha proposto – innanzi al Tribunale Ordinario di Marsala - ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nonché ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ex art. 28 Dlgs 150/2011 ed ex art. 3 della L. 67/06 (recante R.G. 1955/2018), al fine di ottenere:

A) la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Castelvetrano resistente e consistente nella mancata erogazione a favore del figlio (minore disabile) dei servizi previsti dal progetto individuale di vita adottato con Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017 (e, in particolare, del “servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l'autismo”);

B) il risarcimento del danno subito;

- Che il Tribunale ordinario Marsala - con ordinanza resa in data 11.01.19 sia sul ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ha:

A) accertato e dichiarato “la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune convenuto per avere omesso di assicurare al minore OMISSIS un servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l'autismo”;

B) ordinato “al Comune l'immediata cessazione della condotta discriminatoria con conseguente piena attuazione e senza ulteriori ritardi del progetto individuale di vita adottato con Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017 mediante l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ivi meglio descritto con figura competente per l'autismo”;

C) condannato “il Comune convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito della somma di euro 7.500,00 oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della presente ordinanza sino al soddisfo”;

D) condannato “il Comune convenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 3.500,00 oltre Iva, Cpa, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;

- Che la summenzionata ordinanza del Tribunale di Marsala - passata in giudicato e notificata con formula esecutiva in data 28.05.2019 – non è stata eseguita dal Comune di Castelvetrano;

- Che, pertanto, il sig. OMISSIS, con ricorso proposto innanzi al T.A.R Sicilia Palermo (recante R.G. n. 2341/2019), ha chiesto:

1) “l'integrale esecuzione (previa adozione delle opportune misure cautelari) del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale Ordinario di Marsala - resa sul ricorso R.G. n. 1855/2018 in data 11/01/2019 - notificata con formula esecutiva in data 28/05/2019”;

2) “la condanna del Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore OMISSIS in ragione della violazione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale Ordinario di Marsala - resa sul ricorso R.G. n. 1855/2018 in data 11/01/2019 - notificata con formula esecutiva in data 28/05/2019”;

3) “la fissazione ai sensi dell'art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, della somma di denaro dovuta dal Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Marsala - resa sul ricorso R.G. n. 1855/2018 in data 11/01/2019 - notificata con formula esecutiva in data 28/05/2019”;

- Che, con ordinanza n. 1345/19, il T.A.R Sicilia Palermo ha accolto l'istanza cautelare proposta dal sig. OMISSIS ordinando al Comune resistente: “di dare esecuzione all'ordinanza (del Tribunale di Marsala – NDR)....., solo nella parte in cui ordina al Comune di Castelvetrano di dare piena attuazione al progetto

individuale di vita, adottato con la determina del commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017, mediante l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ivi meglio descritto con figura competente per l'autismo”;

- Che, la P.A. non ha provveduto, in esecuzione dell'ordinanza il T.A.R Sicilia Palermo n. 1345/19 (nonché dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Marsala resa sul ricorso R.G. n. 1855/2018), a “dare piena attuazione al progetto individuale di vita, adottato con la determina del commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017, mediante l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ivi meglio descritto con figura competente per l'autismo”;

- Che, pertanto, il sig. OMISSIS ha chiesto l'adozione, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., delle opportune misure attuative dell'ordinanza n. 1345 del 2019, nonché la nomina di un commissario ad acta;

- Che, con ordinanza n. 159/2020 del 17/02/2020, il T.A.R Sicilia Palermo ha ritenuto:

A) “di accogliere la succitata istanza, in quanto il Comune si è immotivatamente sottratto all'ordine cautelare, ordinando di eseguirlo entro 15 giorni dalla presente ordinanza”;

B) “di nominare quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Menfi”;

- Che, essendo inutilmente decorso il termine di quindici giorni dal deposito e dalla comunicazione della suddetta ordinanza, il sig. OMISSIS ha chiesto al “Segretario generale del Comune di Menfi - n.q. di Commissario ad acta - di provvedere, in via sostitutiva, all'esecuzione delle ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 1345/19 e 159/2020, emanando gli atti idonei a “dare piena attuazione al progetto individuale di vita, adottato con la determina del commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017, mediante l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ivi meglio descritto con figura competente per l'autismo”;

- Che, con pec trasmessa in data 10.03.20, il Segretario generale del Comune di Menfi - n.q. di Commissario ad acta - ha dichiarato di “essere impossibilitato ad accettare l'incarico di commissario ad acta ...”;

- Che, pertanto, con apposita istanza, il sig. OMISSIS ha chiesto al TAR di nominare un diverso soggetto quale commissario ad acta;

- Che, con ordinanza n. 755/2020, il T.A.R Sicilia Palermo ha accolto la suddetta istanza, nominando, quale “nuovo commissario ad acta, il Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo”;

VISTA la sentenza n. 1046/20 del 19/05/2020 agli atti d'ufficio pubblicata in data 22.05.20 (comunicata in pari data), trasmessa al sottoscritto Commissario ad acta dalla segreteria giurisdizionale Sezione 1[^] con PEC Prot. 181/20 del 25/05/2020, con la quale il TAR Sicilia Palermo (Sezione Prima) ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS e, in particolare:

A) ha accertato “l'obbligo del Comune di Castelvetro di far cessare la condotta discriminatoria mediante l'erogazione del servizio dovuto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza”;

B) “Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra”, ha confermato “la nomina del Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo, già disposta con ordinanza n. 755/2020, quale commissario ad acta affinché, su istanza degli interessati, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di trenta giorni”;

C) ha condannato il “Comune di Castelvetro al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che - liquida complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri e accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;

D) ha condannato “il resistente Comune di Castelvetro al pagamento della penali di mora nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione che qui si riporta testualmente: *“Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penali di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all'integrale effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni assegnato all'Amministrazione per l'adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta. Invero, la possibilità per il privato – una volta decorso l'ulteriore termine assegnato all'Amministrazione debitrice – di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio indiretto e di carattere propulsivo, delineato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Inoltre, la penali viene determinata in via equitativa in Euro cinquanta/00 per ogni giorni di ritardo nella esecuzione della sentenza rispetto al dies a quo sopra indicato, fino all'insediamento del Commissario ad Acta”*;

E) ha “precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento della penale maturata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.”;

VISTO l'atto di invito a firma dell'avv. Giuseppe Impiduglia, n.q. di difensore del sig. OMISSIS, trasmesso alla sottoscritta con PEC del 26/06/2020, acquisito al protocollo generale del comune di Mazara del Vallo al n. 42105 di pari data, di provvedere - in via sostitutiva - all'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1046/20 del 22.05.20 (nonché delle ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 1345/19, 159/20 e 755/20 e dell'Ordinanza del Tribunale di Marsala resa l'11 gennaio 2019 sul ricorso R.G. 1855/18);

ATTESO che la sottoscritta – stante la fruizione di un periodo di congedo obbligatorio fino al 15/07/2020 per ferie pregresse - ha comunicato per le vie brevi all'avv. Impiduglia che si sarebbe insediata presso il Comune di Castelvetro nel primo giorno utile, in raccordo con il collega Segretario generale del Comune di Castelvetro, come in effetti è avvenuto in data 21 luglio 2020;

VISTA la nota Prot. Gen. RISERVATO n. 47861 del 17/07/2020 a firma della sottoscritta, ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1046/20 del 22.05.20 (nonché delle ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 1345/19, 159/20 e 755/20 e dell'Ordinanza del Tribunale di Marsala resa l'11 gennaio 2019 sul ricorso R.G. 1855/18” trasmessa Via PEC al Comune di Castelvetro, agli atti dell'ente, con la quale si faceva seguito, preliminarmente, alla corrispondenza inerente l'oggetto, intercorsa con il Comune di Castelvetro e rimasta priva di riscontro, che ad ogni buon fine si riporta sinteticamente e che comunque risulta depositata agli atti dell'ente:

- **Comunicazione a firma della scrivente** funzione Prot. Gen. RISERVATO n. 0028555 del 06/05/2020 ad oggetto “*Provvedimento collegiale n. 755/20 del TAR Sicilia-Palermo, Sez. 1^ - Nomina Commissario ad acta - Diffida*”;
- **Comunicazione a firma della scrivente funzione** Prot. Gen. RISERVATO n. 36181 del 05/06/2020 ad oggetto: “*Sentenza TAR Sicilia-Palermo n. 1046/20 - Ricorso 2341/19 - Noto Maurizio - Sollecito adempimento*”;
- **Comunicazione a firma del Segretario generale del Comune di Castelvetro** prot. n. 24207 dell'08/06/2020, acquisita al Protocollo generale del Comune di Mazara del Vallo al n. 36919 dell'08/06/2020, ad oggetto “*Sentenza TAR Sicilia-Palermo n. 1046/20 - Ricorso 2341/19 - OMISSIS - Sollecito adempimento*”.

CONSIDERATO che con la superiore nota 47861/20, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, sentito per le vie brevi il Segretario generale di Castelvetro, la sottoscritta confermava che si sarebbe insediata n.q. presso il Comune di Castelvetro martedì 21 luglio 2020, presso l'Ufficio del Segretario generale, alla presenza del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e dell'Assistente sociale comunale, peraltro invitati a produrre tutta la documentazione necessaria per consentire alla sottoscritta di accertare lo stato di esecuzione della sentenza o di provvedere - ove il caso - in via sostitutiva;

VISTA la nota PEC del 20/07/2020 indirizzata a questa funzione ed acquisita in pari data al protocollo generale del Comune di Mazara del Vallo al n. 48153, con a quale l'Avv. Impiduglia, in relazione dell'insediamento della sottoscritta n.q. di Commissario ad acta previsto per il 21.07.20, confermava che, alla data del 20/7/2020 il Comune di Castelvetro non aveva eseguito i provvedimenti giurisdizionali di cui all'oggetto e trasmetteva contestualmente:

A) il progetto individuale di vita del minore adottato con Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017;

B) il prospetto relativo alle spese legali liquidate dal TAR Sicilia Palermo con la sopra citata sentenza n. 1046/20 e recante i dati del conto corrente cui accreditare i relativi importi;

C) gli estremi del conto corrente del sig. OMISSIS cui accreditare le somme dovute a titolo di penalità di mora;

VISTO il verbale di insediamento della sottoscritta, n.q. di Commissario ad Acta, in data 21/07/2020 agli atti dell'ente, unitamente alla documentazione allo stesso allegata, redatto alla presenza, oltre che del Segretario generale, della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino” ed Assistente sociale del Comune di Castelvetro, della Dott.ssa Giovanna Tilotta, Responsabile della IV Direzione “Servizi Demografici”, per provvedere a quanto stabilito dal TAR Sicilia Palermo con la sentenza 1046/2020 più volte richiamata e segnatamente:

A) a “far cessare la condotta discriminatoria (posta in essere dal Comune di Castelvetro – NDR) mediante l'erogazione dei servizi previsti dal progetto individuale di vita adottato con Determina del Commissario ad

acta n. 449 del 23 giugno 2017 (e, in particolare, del “servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l’autismo”);

B) al “pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio”, liquidate “complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri e accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;

C) al “pagamento della penale maturata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.” e “determinata in via equitativa in Euro cinquanta/00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza rispetto al dies a quo sopra indicato, fino all’insediamento del Commissario ad Acta”.

PRESO ATTO:

- che con la Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23/6/2017, nell’approvare il Progetto di vita individuale del minore interessato redatto dall’Assistente sociale del comune di Castelvetro pro-tempore, dott.ssa Francesca Lo Coco, “tenuto conto dei servizi scolastici già attivati, delle richieste della famiglia, delle terapie riabilitative che il minore svolge presso l’AIAS di Castelvetro e delle risorse economiche residue a valere sulle economie residue dei Piani di Zona 2001/2003” che il Comune di Castelvetro avrebbe dovuto anticipare, si demandava al Dirigente ad interim del Settore Servizi al Cittadino (dott. Elia Maggio, segretario generale del comune di Castelvetro) e all’Assistente sociale del Comune di Castelvetro (dott.ssa Francesca Lo Coco), per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti conseguenti e di esecuzione del provvedimento de quo, con decorrenza 1° settembre 2017, come stabilito dal Progetto de quo;

- che, con specifico riguardo all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare con figura competente per l’autismo mediante educatore qualificato – la cui mancata attuazione ha dato luogo alle sentenze in argomento – il Progetto approvato dal Commissario ad acta prevedeva un intervento per 24h settimanali da ripartire da lunedì a sabato in rapporto ai bisogni educativi del minore ed in raccordo con la famiglia, per l’attuazione di n. 5 azioni educative, di cui le prime 4 garantite dal Comune e l’ultima dal padre;

ATTESO che dal 1° settembre 2017 ad oggi l’organizzazione del Comune di Castelvetro si è modificata e che diversi dirigenti/funzionari non sono più in servizio, compresi i dirigenti/funzionari competenti all’esecuzione della DD 449/2017 e preso atto che la nuova organizzazione dell’ente ha trasformato il II Settore “Servizi al cittadino”, diretto da un dirigente comunale, nella III Direzione “Servizi al cittadino”, diretta da un Responsabile di Posizione Organizzativa (incarico attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Loredana BRUNO);

DATO ATTO che la scrivente funzione, all’atto dell’insediamento, come si evince dal sopracitato verbale:

- riguardo al punto “A”, ha richiesto formalmente alle responsabili di Direzione presenti di relazionare entro il 24/07/2020 sullo stato di attuazione del progetto di vita individuale approvato con DD n. 449/2017, soprattutto nella parte relativa all’erogazione delle “Attività domiciliari”, di cui n. 4/5 dovevano essere garantite dal Comune con risorse a gravare sulle economie del Piano di Zona 2001/2003 che il Comune di Castelvetro avrebbe dovuto anticipare e, in caso di inottemperanza, di fornire alla sottoscritta le necessarie informazioni tecniche (tipologia di figura professionale, costo orario, costo complessivo, risorse disponibili a valere sulle economie del PdZ), per l’adozione dell’eventuale provvedimento sostitutivo;
- riguardo al punto “B” ha chiesto al segretario generale di verificare l’adozione del provvedimento di liquidazione e pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri e accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario giusta nota pro-forma inviata dall’avv. Giuseppe Impiduglia, con PEC del 26/06/2020, acquisita al protocollo generale del comune di Mazara del Vallo al n. 42105 di pari data, per un totale complessivo di € 1.229,12 , allegata al verbale de quo;
- riguardo al punto “C” si è riservata di adottare il provvedimento di pagamento della penale maturata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. e determinata in via equitativa in Euro cinquanta/00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza rispetto al dies a quo sopra indicato, decorrente dalla data di comunicazione della sentenza, pubblicata il 22/05/2020, fino all’insediamento del Commissario ad Acta avvenuto in data odierna quale primo giorno utile a seguito invito di parte, dandone comunicazione al TAR Sicilia-Palermo (Sezione Prima), alla Procura regionale della Corte dei Conti di Palermo e all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e Funzione pubblica, Dipartimento autonomie locali di Palermo;

VISTA la successiva corrispondenza con il Comune di Castelvetro, agli atti dell’ente e segnatamente:

- **Prot. n. 30047 del 21/07/2020** con la quale il Segretario generale del Comune di Castelvetrano chiede al Responsabile della VIII Direzione di conoscere, entro il 24/07/2020, “se sono state liquidate le competenze dell’Avv. Impiduglia per la pratica OMISSIS (Commissario ad acta Dott.ssa Marascia), come da nota allegata”. Si dà atto che ad oggi detta richiesta non risulta riscontrata, ma è stato accertato per le vie brevi che le competenze dovute all’Avv. Impiduglia non sono state liquidate;
- **Prot. n. 30247 del 22/07/2020**, con la quale la Responsabile della III Direzione chiede al Responsabile del Servizio specialistico di Neuro-Psichiatria Infantile dell’ASP TP Distretto di Castelvetrano, di specificare la figura professionale idonea a svolgere il servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l’autismo, ravvisando l’urgenza al fine della predisposizione del piano finanziario con importo orario relativo alla figura stessa, necessaria all’avvio del servizio de quo;
- **Prot. n. 30607 del 24/07/2020** con la quale la responsabile della III Direzione, richiama un verbale del 30/11/2016 agli atti d’ufficio, nel quale il responsabile sull’autismo dell’ASP di Trapani chiarisce (relativamente alla figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione) che detta figura, per soggetti affetti da autismo, deve avere esperienza biennale certificata o essere in possesso di un titolo specifico con ABA, Pexs, Teacch. Da ciò, in analogia, pur rimanendo in attesa del riscontro urgente da parte della NPI, ritiene di poter teoricamente proporre quale figura professionale ai fini dell’attivazione del Servizio di assistenza domiciliare previsto dal Progetto di vita individuale, un soggetto con laurea in ambito educativo professionale o in psicologia, in possesso dei titoli specifici per l’autismo, con un costo orario pari a € 20,71, da cui un costo complessivo annuale di € 23.857,92, a valere sulle economie del Piano di Zona 2001/2003, stante che con provvedimenti dirigenziali del Distretto Socio Sanitario D54/2018, sono state accertate le economie disponibili, peraltro destinate, in particolare, ad interventi in favore di soggetti autistici, giusta verbale del Gruppo Piano n. 1 del 17/01/2018 e relativa bozza di progetto per l’utilizzo di tali risorse, in fase di approvazione finale da parte del Distretto, da trasmettersi al competente Assessorato regionale per cui, nelle more, le somme necessarie a dare esecuzione alla sentenza in oggetto dovranno essere anticipate dal Comune di Castelvetrano (come peraltro disposto dal Commissario ad acta con DD n. 449/2017);

DATO ATTO che, alla luce delle superiori informazioni, nessuna competenza in merito all’attuazione della sentenza risulta attribuibile alla IV Direzione “Servizi Demografici”, alla quale, con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 19/03/2020 è stato recentemente trasferito il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ma non già il servizio di assistenza domiciliare ai soggetti autistici, giusta nota prot. n. 30593 del 24/07/2020 a firma della Responsabile IV Direzione, agli atti dell’ente;

VISTE le norme vigenti in materia;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il TUEELL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO di dover adempiere a quanto ordinato dal TAR Sicilia Palermo con sentenza n. 1046/2020 più volte richiamata;

ATTESO che la parte della sentenza riguardante l’immediata attivazione del servizio di assistenza domiciliare al minore può essere tempestivamente attuata con adozione del presente provvedimento in sostituzione del Responsabile III Direzione, mentre la parte della sentenza riguardante il pagamento delle spese legali ed il risarcimento del danno a mezzo penale va attuata mediante riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett, a) del D.Lgs. 267/2000, in sostituzione del Consiglio comunale,

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) DARE ATTO che alla data odierna il Comune di Castelvetrano non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Palermo 1046/20 (nonché delle ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 1345/19, 159/20 e 775/20 e dell’Ordinanza del Tribunale di Marsala resa l’11 gennaio 2019 sul ricorso R.G. 1855/18).

2) **PROVVEDERE** in via sostitutiva a quanto nella stessa stabilito e pertanto:

A) Ai fini di far cessare la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Castelvetro mediante l'erogazione dei servizi previsti dal progetto individuale di vita adottato con Determina del Commissario ad acta n. 449 del 23 giugno 2017 e, in particolare, del "Servizio di assistenza domiciliare con persona specializzata per l'autismo":

A1. Erogare al minore il servizio di assistenza domiciliare mediante affidamento da parte della famiglia a soggetto di fiducia, munito di laurea in ambito educativo professionale o in psicologia, in possesso dei titoli specifici per l'autismo, con un costo orario presunto pari a € 20,71, da cui un costo complessivo annuale di € 23.857,92, a valere sulle economie del Piano di Zona 2001/2003, da attivarsi entro il 1° settembre 2020, secondo quanto proposto dalla Responsabile III Direzione "Servizi al Cittadino" con relazione Prot. n. 30607 del 24/07/2020, per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di vita approvato con DD del commissario ad acta n. 447/2017 e – in particolare – per lo svolgimento delle 4 azioni su 5 di competenza del Comune dettagliatamente descritte nello stesso ed al quale si rinvia. Nel frattempo, laddove il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASP TP Distretto di Castelvetro dovesse esprimersi in maniera diversa, in riscontro alla richiesta della Responsabile III Direzione Servizi al Cittadino prot. n. 30247 del 22/07/2020, la stessa adotterà tempestivamente i provvedimenti di propria competenza, a tutela e nell'esclusivo interesse dell'ente e del minore, fermo restando l'esecuzione della sentenza e del Progetto di Vita individuale del minore approvato con DD Commissario ad acta n. 449/2017 che costituisce pur sempre un documento flessibile, da adeguarsi alle esigenze del minore e della famiglia.

A2 Il pagamento del servizio avverrà a mezzo di voucher da erogarsi direttamente alla famiglia, secondo modalità, tempi e criteri già stabiliti ed attuati dal Comune di Castelvetro per lo stesso minore, relativamente ad altro servizio. La concreta attivazione del servizio – anche al fine di evitare eventuali possibili futuri contenziosi - potrà essere preceduta da apposito incontro da convocarsi a cura della Responsabile III Direzione del Comune di Castelvetro in raccordo con la famiglia del minore, alla eventuale presenza dell'avv. Impiduglia legale di fiducia della famiglia OMISSIS, con la presenza delle istituzioni e dei soggetti coinvolti per l'attuazione, il coordinamento ed il controllo del più ampio Progetto individuale di vita del minore approvato con DD del Commissario ad acta n. 449/2017.

A3. Impegnare la spesa presuntiva complessiva annua di € 23.857,92 da anticiparsi da parte del Comune di Castelvetro, con imputazione al codice di bilancio 12.07.1.103, a valere sulle economie del Piano di Zona 2001/2003, stante che con provvedimenti dirigenziali del Distretto Socio Sanitario D54/2018, sono state accertate le economie disponibili, peraltro destinate, in particolare, ad interventi in favore di soggetti autistici, giusta verbale del Gruppo Piano n. 1 del 17/01/2018 e relativa bozza di progetto per l'utilizzo di tali risorse, in fase di approvazione finale da parte del Distretto, da trasmettersi al competente Assessorato regionale, agli atti d'ufficio.

A4. Individuare nel Responsabile III Direzione il funzionario comunale incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento per la parte riguardante l'immediata attivazione del servizio di assistenza domiciliare più volte citata, con invito al Segretario generale di monitorarne il concreto avvio.

B e C) Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e del pagamento della penale maturata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. la sottoscritta ritiene di:

B1) Predisporre apposita proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza, in sostituzione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000, richiedendo contestualmente al TAR una breve proroga per l'adozione del provvedimento finale, una volta acquisiti tutti i pareri preventivi di regolarità tecnica, contabile e dell'Organo di revisione stabiliti dalla legge, stante la scadenza del mandato in data odierna.

3) **INCARICARE** il Segretario generale del Comune di Castelvetro di curare la notifica della presente determinazione ai seguenti soggetti, dandone comunicazione al Sindaco per opportuna conoscenza

- sig. OMISSIS, ricorrente, padre del minore, a mezzo avv. Impiduglia Giuseppe, legale del ricorrente, via PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it;

- dott.ssa Anna Loredana Bruno, Responsabile III Direzione Servizi al Cittadino del comune di Castelvetro, con compiti di supervisione del Progetto di Vita individuale del minore;

- Staff Avvocatura comunale;
 - Responsabile VIII Direzione Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio, ai fini dell'acquisizione dei pareri e degli attestati di competenza;
 - dott. Pio Martinez, referente ASP TP per l'autismo, Via Madonna del Riposo n. 151/d, 91021, Alcamo (TP);
 - ASP di Trapani, Via PEC: direzione generale@pec.asptrapani.it
 - Distretto Socio Sanitario n. D54, Piazza G. Cascino n. 8, 91022 Castelvetro (TP);
 - AIAS Castelvetro, in qualità di Coordinatore delle attività previste dal Progetto individuale di vita del minore approvato con DD del Commissario ad acta 449/2017, via PEC: aiascastelvetro.pec@arubapec.it;
 - Istituto scolastico che il minore frequenterà a partire da settembre 2020, acquisendo la relativa informazione presso la famiglia.
- 4) COMUNICARE l'adozione della presente determinazione, a cura della scrivente funzione, al TAR Sicilia Palermo, sezione 1^ a mezzo modulo di deposito, alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo a mezzo PEC ed all'Assessorato regionale delle AA.LL. e F.P. - Dipartimento Autonomie Locali, a mezzo PEC.
- 5) PUBBLICARE la presente determinazione, a cura dell'ufficio competente -con oscuramento dei dati personali e dei dati sensibili ai sensi delle vigenti norme di legge- all'albo pretorio on-line; per estratto come Pubblicità-Notizia; sul sito istituzionale dell'ente Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.
- 6) DARE ATTO che tutti i documenti citati sono depositati agli atti d'ufficio presso la Segreteria generale del comune di Castelvetro.
- 7) DARE ATTO che con la presente determinazione il sottoscritto Commissario ad acta ha parzialmente ottemperato (entro il termine di 30 giorni dall'invito di parte) all'incarico conferito dal TAR Sicilia Palermo Sezione 1^ giusta sentenza 1046/2020 REG.PROV.COLL. N.02341/2019 REG.RIC., riservandosi di concludere l'incarico con il pagamento delle spese legali all'avv. di parte e della penale in favore della famiglia del minore una volta completata l'istruttoria della proposta di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio derivante da sentenza ed acquisita proroga richiesta al TAR.

IL COMMISSARIO AD ACTA

F.to (Marascia)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 27/07/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.re Antonino Andrea Di Como

PUBBLICAZIONE

**Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____
al _____ e così per giorni 15 consecutivi.**

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
